

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI
DELL’A.O.R.N. SAN PIO” DI BENEVENTO.**

Art. 1- Oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, predisposto, nel rispetto della normativa vigente, oltre che dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, buon andamento e trasparenza, disciplina le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi ad avvocati esterni ai quali l'Azienda deve ricorrere ai fini dell'assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio, della predisposizione e formulazione di pareri, nonché dello svolgimento di qualsiasi altra attività stragiudiziale legale.

Art. 2 Ambito di applicazione

L'Azienda valorizza e si avvale, in via principale, dell'attività delle risorse professionali interne all'Avvocatura Aziendale in servizio presso l'UOC Affari Generali e Legali in possesso della necessaria abilitazione professionale e iscrizione all'albo. L'Azienda può affidare incarichi esterni per attività giudiziali e stragiudiziali limitatamente per le prestazioni alle quali per carico di lavoro, incompatibilità, inopportunità, assenza di abilitazione alle Magistrature Superiori non è possibile far fronte con le risorse interne o per quelle che per la rilevanza, la complessità e/o la peculiare specialità della materia trattata sia necessario affidare a professionisti esterni in possesso di idonea e particolare specializzazione.

L'Azienda si avvale altresì degli avvocati delle Assicurazioni nei casi in cui ciò sia previsto dalla polizza; del compenso di detti professionisti è onerata l'Assicurazione, previo mandato e delibera di incarico del Direttore Generale.

In relazione alla natura e all'oggetto della controversia l'incarico potrà anche essere conferito, congiuntamente o disgiuntamente, ai legali interni dell'Azienda ed all'avvocato esterno.

Art. 3 - Elenco degli avvocati

Per l'affidamento degli incarichi professionali ad avvocati esterni, è istituita apposita lista (*Short list*) di professionisti;

La formazione, la tenuta e l'aggiornamento della *Short List*, sono curati dalla U.O.C. Affari Generali e Legali di questa Azienda;

Mediante *Avviso Pubblico* da pubblicarsi sul sito internet dell'Azienda, tutti i professionisti interessati sono invitati a manifestare la propria disponibilità ad accettare incarichi dall'Azienda, indicando esclusivamente DUE delle aree di competenza indicate nell'art. 6 del presente Regolamento;

I professionisti interessati dovranno allegare un dettagliato curriculum professionale, avente valore di *autocertificazione*.

A

I suddetti professionisti sono inseriti, in ordine alfabetico in elenchi divisi in base alla materia scelta, reperibili sul sito internet di questa Azienda, sezione "Amministrazione Trasparente";

I professionisti iscritti potranno chiedere, in ogni tempo, la cancellazione dalla *Short List*, che sarà aggiornata e pubblicata sul sito Aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Art. 4 - Aggiornamento short list

La short list in via di formazione sarà oggetto di aggiornamento semestrale con esame di tutte le istanze, formulate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito aziendale, pervenute oltre i termini di adesione all'Avviso pubblico che sarà approvato unitamente al presente Regolamento;

Art. 5 - Requisiti per l'iscrizione nell'elenco

Possono richiedere l'iscrizione i singoli professionisti che siano in possesso, alla data di scadenza della presentazione della domanda, dei seguenti requisiti:

- a) Iscrizione all'Albo degli Avvocati, con indicazione di eventuale abilitazione alle Magistrature superiori, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione;
- b) Possesso di una esperienza quinquennale, oppure triennale a favore di Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, desumibile dal *Curriculum Vitae* in cui vi sia l'indicazione di almeno n.5 incarichi ricevuti, esplicitando il conferente l'incarico, l'eventuale numero del provvedimento di conferimento dell'incarico affidato ed il numero di RG del procedimento, nonché l'indicazione delle specializzazioni e delle eventuali pubblicazioni.
- c) Possesso di polizza assicurativa per rischi professionali e responsabilità civile della quale l'avvocato dovrà comunicarne, genericamente, nome compagnia garante, numero, durata, tipo di rischio assicurato ed il suo massimale economico;

Non possono essere iscritti nella *Short List* i professionisti per i quali sussistano cause ostative o limitazioni, secondo la normativa vigente, a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

Non possono essere iscritti nell'elenco gli avvocati destinatari di provvedimenti giudiziari penali di condanna e/o che abbiano procedimenti penali in corso, che abbiano subito sanzioni disciplinari, che siano in condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con l'Ente, od altre cause conflittuali che emergono dall'ordinamento giuridico e dal codice deontologico forense.

Nella domanda di iscrizione alla *Short List* il professionista dovrà dichiarare di impegnarsi a non assumere incarichi di rappresentanza e difesa contro l'Azienda, per la durata del rapporto instaurato, nonché di aver preso visione del presente Regolamento e di accettare quanto in esso stabilito.

La mancanza dei requisiti e delle dichiarazioni di cui ai precedenti punti comporta la non ammissione all'elenco. All'autocertificazione dovrà essere allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità.

La successiva, accertata mancanza dei requisiti, e la mancata attuazione degli impegni assunti da parte dell'avvocato iscritto nell'elenco *Short List* determina l'esclusione dallo stesso elenco.



E' fatto obbligo, all'avvocato inserito nell'elenco, di comunicare ogni eventuale variazione relativa al proprio *status* professionale e quella relativa al domicilio, compresi quelli elettronici.

Art. 6 – Configurazione Aree di Competenza

L'elenco di cui all'art. 3 è suddiviso, come per il pregresso, in sette aree di competenza:

Diritto civile

Diritto del lavoro

Responsabilità Professionale

Diritto Penale

Diritto Amministrativo – Contabile

Diritto Tributario

In caso di rappresentanza processuale davanti alle corti superiori, verranno scelti coloro che ne avranno l'abilitazione.

Art. 7 - Affidamento degli incarichi agli iscritti nella *Short List*

Il mandato per il conferimento dell'incarico per la rappresentanza in giudizio dell'Azienda è riservata esclusivamente al Direttore Generale pro tempore o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Direttore Amministrativo o Sanitario che lo sostituisce.

L'Azienda in ossequio a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di anticorruzione garantisce l'applicazione del principio della rotazione nel conferimento di incarichi esterni.

L'Azienda nell'affidamento degli incarichi legali principalmente si avvarrà delle risorse professionali interne all'Avvocatura Aziendale in servizio presso l'UOC Affari Generali e Legali;

In via residuale nelle ipotesi di inconciliabilità con il carico di lavoro degli avvocati interni, di incompatibilità, di assenza di abilitazione alle Magistrature Superiori, segnalate dall'U.O.C. Affari Generali e Legali, l'Azienda procederà a conferire l'incarico giudiziale o stragiudiziale ad un avvocato esterno inserito nella short list, garantendo il principio della rotazione, previo sorteggio effettuato dall'UOC Affari Generali e Legali;

In caso di procedimenti successivi al primo grado, sulla scorta di relazione dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, resta salva la facoltà del Direttore Generale di confermare il professionista avvocato incaricato al fine di garantire la continuità difensiva;

Resta salva, in caso di procedimenti di particolare complessità, di specialità della materia trattata, e di rilevanza strategica, la facoltà del Direttore Generale di avvalersi per attività giudiziale e stragiudiziale di avvocati esterni, esperti nella materia, docenti universitari o ricercatori anche se non risultanti iscritti nell'elenco della *Short List*, procedendo alla nomina diretta del professionista a cui affidare l'incarico, previa verifica da parte dell'U.O.C. Affari Generali e Legali dei requisiti sopra menzionati risultanti dal curriculum vitae;



Il conferimento dell'incarico sarà comunicato a mezzo *Posta Elettronica certificata* (P.E.C).

La manifestazione di accettazione/diniego dell'incarico dovrà avvenire mediante *Posta Elettronica certificata* (P.E.C) entro e non oltre giorni 2 (due) dal ricevimento della comunicazione, trascorsi i quali il mancato riscontro sarà considerato come accettazione dell'incarico;

Con l'assunzione dell'incarico, il professionista accetterà tutte le condizioni contrattuali previste in apposita convenzione in cui si impegna a non assumere, per tutta la durata dell'incarico conferito, il patrocinio legale, giudiziale e stragiudiziale, contro l'Azienda e a comunicare tempestivamente ogni causa di incompatibilità professionale o personale in relazione all'incarico affidatogli, anche se sopravvenuta all'affidamento: la sottoscrizione della convenzione da parte del professionista è condizione necessaria perché la AORN S Pio paghi le competenze per le varie fasi e spese.

Non possono essere conferiti incarichi congiunti a più avvocati esterni.

Possono essere conferiti incarichi congiunti con gli avvocati interni dipendenti dell'Azienda. Il professionista incaricato non potrà declinare tale cooperazione. In caso di diniego si provvederà all'esclusione del professionista dall'elenco di appartenenza;

Gli uffici dell'Azienda sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'avvocato assegnatario dell'incarico, garantendo il pronto rilascio degli atti dallo stesso richiesti e, comunque, fornendo ogni indicazione utile al miglior svolgimento dell'incarico.

Art. 8 – Competenze economiche

I compensi per gli incarichi legali nei giudizi affidati dall'Azienda, saranno conformi ai valori di liquidazione previsti, per lo scaglione di riferimento, dai parametri forensi di cui al D.M. 13/08/2022 n° 147 e s.m.i. per lo scaglione di riferimento ridotti del 30% per i procedimenti giudiziari e del 40% per quelli stragiudiziali oltre le spese generali, I.V.A e C.P.A.

Relativamente agli incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda per l'applicazione delle tariffe ai medi, come previsto dal D.M. 13/08/2022 n° 147, verrà preso in considerazione lo scaglione di riferimento in relazione al valore della causa con la riduzione del 30%. Per le cause il cui valore sia superiore ad € 520.000,00 il tetto massimo del compenso non potrà essere superiore al parametro ricompreso nello scaglione che va da € 260.000,01 ad € 520.000,00, ridotto del 30%.

Relativamente agli incarichi stragiudiziali si applicheranno le tariffe di cui al D.M. 13/08/2022 n° 147 tenendo conto dello scaglione di riferimento in relazione al valore della questione con la decurtazione del 40%. Per le questioni il cui valore sia superiore ad € 2.000.000,00 il tetto massimo del compenso non potrà essere superiore al parametro ricompreso nel range tra € 520.000,00 ed € 2.000.000,00, ridotto del 40%.

Nel caso in cui il Giudice riconosca nel provvedimento (sentenza, ordinanza, ecc) direttamente al professionista degli importi economici, gli stessi andranno detratti dagli importi stabiliti nella delibera e convenzione di incarico.

Per il pagamento delle spettanze dovute dall'Azienda all'avvocato incaricato questi al termine di ciascuna fase del giudizio o alla conclusione del procedimento giudiziario dovrà trasmettere il proforma di parcella all'indirizzo e-mail dell'UOC Affari Generali e Legali, indicando,

al

nell’*Oggetto*, in maniera sintetica e comprensibile, le parti, l’Autorità Giudiziaria adita, il numero del *Ruolo Generale*, il numero del riferimento interno dell’Azienda per identificare celermente il procedimento. L’utilizzo di altro indirizzo – elettronico o tradizionale – e senza indicare i riferimenti appena descritti, sarà considerato come non pervenuto e non produrrà alcun effetto giuridico.

Ricevuta detta proforma di parcella, l’Azienda verificherà gli importi ivi riportati rispetto a quelli pattuiti o integrati dal giudice adito e darà conferma di emissione di fatturazione (elettronica) all’indirizzo e-mail/pec indicato dal professionista al momento della domanda di iscrizione nella *Short List*. Eventuali imprecisioni, verranno comunicate con la modalità anzidetta.

In caso di Assistenza Legale riconosciuta ai dipendenti dell’Azienda, in virtù dell’istituto contrattualmente previsto della tutela legale, saranno utilizzati i medesimi criteri di cui al presente articolo.

Art. 9 – Estensione delle attività

Qualora ne ravvisi l’utilità, ai fini dell’acquisizione di ogni e qualsivoglia ulteriore elemento utile da far valere in giudizio, il Direttore Generale può disporre l’estensione dell’incarico mediante conferimento al professionista individuato di ulteriori attività connesse all’incarico principale.

L’entità del compenso per l’estensione degli incarichi di cui al comma precedente, verrà concordata tra le parti, nel rispetto dei criteri di congruità e proporzionalità ricorrendo, per analogia della prestazione, ai criteri di cui al precedente art.8.

Art. 10 – Obblighi dell’incaricato

Il legale, nello svolgimento dell’incarico, ha l’obbligo di:

aggiornare l’Azienda sulle attività inerenti l’incarico;

relazionare circa le udienze svolte, indicando le date di rinvio;

trasmettere la documentazione processuale all’Azienda, ad esito del giudizio e prima dell’emissione delle fatture;

eventuale parere circa la possibilità di transigere la controversia ed i motivi che inducono a tale soluzione;

richiedere l’eventuale riunione dei giudizi, ove consentito dall’ordinamento processuale, al fine di limitare le spese legali. Questa ipotesi non costituirà alcun rinnovo di incarico, ma rimodulazione e/o integrazione della Convenzione sottoscritta con l’Azienda.

Il legale fiduciario ha altresì l’obbligo di comunicare, tempestivamente, l’eventuale causa di conflitto di interesse o di incompatibilità rispetto al contenzioso ed al complessivo rapporto fiduciario. Le cause di conflitto di interesse oppure di incompatibilità devono essere comunicate anche se sopravvengono nel corso del rapporto professionale. Il Direttore Generale, con delibera, può revocare l’incarico quando il rilevato motivo di incompatibilità o di conflitto di interesse possa nuocere alla regolare gestione della causa oppure sia tale da inficiare il rapporto fiduciario

M

instaurato all'origine.

La mancata comunicazione di cui al comma precedente da parte del legale, determina la revoca dell'incarico e la cancellazione dall'elenco mediante delibera.

Al termine dell'incarico l'avvocato trasmette tutta la documentazione di causa e presenta all'Azienda una dettagliata relazione finale nella quale indichi anche la ricorrenza di eventuali motivi di gravame. In caso di esito vittorioso del contenzioso, il legale incaricato provvederà anche a diffidare la controparte a dare esecuzione agli adempimenti di cui al provvedimento giudiziale;

La mancata ottemperanza dei precedenti punti, compatibili col caso, non potrà dare seguito alla liquidazione delle competenze pattuite e disciplinate all'art.8.

Art. 11 – Prevenzione della Corruzione e Codice di Comportamento

I legali incaricati si impegnano ad accettare in maniera inequivocabile, il *Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza* vigente e di accettarne incondizionatamente le disposizioni ivi previste. Il provvedimento è pubblicato sul sito internet di questa Azienda Ospedaliera nella sezione Amministrazione Trasparente.

Art. 12 – Revoca degli incarichi

Al Direttore Generale è attribuita la facoltà di revocare, in qualsiasi momento, previa delibera, l'incarico all'avvocato, al verificarsi di uno dei seguenti casi:

manifesta negligenza o errori evidenti;

conflitto di interesse;

ritardi e comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento e la deontologia professionale;

venir meno del rapporto fiduciario che lo sottende;

pretese economiche che sconfinano quelle pattuite e disposte al precedente art. 8.

Art. 13 –Esclusione dall'elenco

Il Direttore Generale, dispone l'esclusione dall'elenco dei professionisti che:

abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;

abbiano, senza giusta causa o giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;

abbiano fornito informazioni risultanti non veritiere;

non abbiano comunicato la causa di incompatibilità o conflitto di interessi;

La cancellazione dall'elenco comporta l'immediata revoca di tutti gli incarichi affidati al professionista senza la corresponsione di alcun emolumento ad eccezione delle spese documentate.

La comunicazione oggetto del presente articolo dovrà essere preventivamente comunicata mediante l'indirizzo di *Posta Elettronica Certificata* - P.E.C. -, all'interessato, ai sensi dell'art. 8 della L. n. 241/1990 e s.m.i., il quale potrà far pervenire all'Azienda le proprie osservazioni entro giorni dieci. Trascorso tale termine, oppure nel caso in cui l'Amministrazione ritenga di non dover accogliere le suddette osservazioni, la stessa provvederà all'esclusione dall'elenco dandone notizia all'interessato.

A cancellazione avvenuta, il professionista sarà tenuto a consegnare tutta la documentazione in suo possesso per permettere all'Azienda di dare continuità alla rappresentanza processuale. Eventuale inadempimento, comporterà la segnalazione all'Ordine Forense a cui appartiene lo stesso.

Art. 14- Pubblicità

La *Short List complessiva e le liste divise per materia* saranno pubblicate sul sito internet dell'Azienda, Sezione "Amministrazione Trasparente- Disposizioni generali- Atti generali", insieme al presente regolamento.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali dei professionisti

I dati personali forniti dai professionisti sono trattati e custoditi esclusivamente ai fini del procedimento di formazione e aggiornamento dell'elenco nonché dell'eventuale affidamento dell'incarico, nel rispetto delle norme del D.Lgs. n. 196/2003 - c.d. *Codice della Privacy* - e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 16 – Comunicazioni

Ai fini di una migliore gestione del flusso documentale tra professionista a cui viene conferito incarico e l'Azienda, le comunicazioni di continuo aggiornamento a cui è tenuto il legale incaricato dovranno pervenire all'indirizzo P.E.C. areaaffarigeneralielegali@pec.ao-rummo.it

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al Codice Deontologico Forense in vigore.

Art. 17 - Modificazione

L'Azienda si riserva la facoltà di modificare e/o integrare in qualsiasi momento il presente regolamento, ma avrà l'obbligo di darne comunicazione, con le stesse modalità di pubblicazione del regolamento.

Art. 18 - Decorrenza ed effetti





AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

AZIENDA OSPEDALIERA
"SAN PIO" - BENEVENTO
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
DEA di II Livello

Il presente regolamento produce i suoi effetti dalla data di esecutività della Deliberazione che lo approva.

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione n. ____ del _____.

ll